I.P. “PERSOLINO-STROCCHI”
sede legale “Strocchi” - Servizi commerciali - Via Medaglie D’Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 622600
sede “Persolino” - Servizi per l’agricoltura - Via Firenze, 194 – 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 22932
Codice fiscale 90033400392 - Sito internet: http://www.persolinostrocchi.edu.it/
E-mail: rarc060009@istruzione.it; PEC: rarc060009@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI DELLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
Approvato con delibera n. 170 - Consiglio di Istituto del 16/12/2020

Art. 1 – Finalità del contributo

La finalità che si intende garantire con il contributo liberale delle famiglie consiste essenzialmente nel mantenere elevato il livello della qualità dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare dell’istituto alla propria utenza.
Il contributo liberale da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione.
Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.
La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8marzo1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

Art. 2 – Importo del contributo

Il contributo è formato da un’unica quota, costituita dall’importo che annualmente potrà essere deliberato dal Consiglio di Istituto, per attività e progetti volti al miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa, contenuti nel PTOF della scuola e per l’aggiornamento tecnologico.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata dal Consiglio di Istituto, ogni anno scolastico. Il Consiglio di Istituto potrà deliberare altresì la destinazione d’uso.
I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell’art.4; le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Art. 3 – Importi deliberati dal consiglio di istituto

Il contributo scolastico volontario versato dalle famiglie alla scuola rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, essendo finalizzato, nell'esercizio finanziario di erogazione, agli investimenti per l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, alla creazione o al miglioramento dei laboratori. Il suddetto contributo comprende inoltre il rimborso alla scuola di alcune spese sostenute dalla stessa per conto delle famiglie, di cui si elencano le principali voci:

- Ampliamento offerta formativa
- Assicurazione RC e Infortuni
- Libretti assenze
- Badge soltanto per il primo anno

Giusta delibera del consiglio di istituto gli importi dei contributi volontari sono visibili al link.

Art. 4 – Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto per le iscrizioni di ogni anno scolastico (febbraio), ad eccezione delle classi prime, per le quali sarà possibile perfezionare il pagamento dopo l’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (luglio).
Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito nel seguente modo:
- Pagoinrete https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html

Le ricevute degli avvenuti versamenti dovranno essere prodotte in segreteria.
Il contributo potrà essere detratto fiscalmente.
Le famiglie potranno inviare la richiesta alla scuola compilando l'apposito modulo presente nel sito web istituzionale nella sezione famiglie.

Art. 5 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40; alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto la nuova lett. e-*bis*) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 6 – Modalità di rimborso

Può essere presentata richiesta di rimborso in caso di versamento errato o di variazioni per sopraggiunti motivi (ad esempio trasferimento ad altro istituto). La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto.

Il consiglio d'istituto con delibera numero del 104 del 19 dicembre 2020 ha previsto il rimborso del contributo volontario secondo le percentuali sotto riportate:

1) 100% del rimborso dal 1 luglio al 31 agosto;
2) 50% del rimborso, dal 1 settembre al 31 ottobre;
3) 30% del rimborso dal 1 novembre al 31 dicembre;

Nessun rimborso dopo il 31 Dicembre

Nella domanda da presentare dovrà essere indicato il codice IBAN del conto corrente e l'intestatario.

Il rimborso sarà effettuato per l'intera cifra solo nel caso in cui lo studente non abbia mai frequentato.

Art. 7 – Utilizzo dei fondi

I fondi sono utilizzati come da delibera del Consiglio di Istituto in base alle attività programmate nel PTOF e di seguito specificate:

- ☐ Assicurazione, libretto per giustificare le assenze/ritardi, badge.
- ☐ Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, fotocopiatori, ecc.), attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche per la sede Strocchi e Persolino (indirizzo servizi commerciali e servizi per l'agricoltura); interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori.
- ☐ Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, potenziamento progetti lingue straniere, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici,ecc.).
- ☐

Art. 8 –Modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito della scuola.

Art. 9 – Altre forme di raccolta dei contributi

Sono consentite altre forme di raccolta di fondi finalizzati a manifestazioni organizzate dall'Istituto, al finanziamento di progetti rivolti all'ampliamento dell'offerta formativa, ad iniziative specifiche indirizzate ad acquisto di materiale ad uso degli alunni, viaggi di istruzione.
I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto bancario, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni "ad hoc" da parte dei promotori stessi, con l'indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d'uso.

I.P. "PERSOLINO-STROCCHI"

sede legale "Strocchi" - Servizi commerciali - Via Medaglie D'Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 622600
sede "Persolino" - Servizi per l'agricoltura - Via Firenze, 194 – 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 22932
Codice fiscale 90033400392 - Sito internet: http://www.persolinostrocchi.edu.it/
E-mail: rarc060009@istruzione.it; PEC: rarc060009@pec.istruzione.it

Allegato:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".

- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio1990).

- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R.275 del 1999 che all'art.17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n.297, l'art.143 secondo comma e l'art.176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.

- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento"(art.10–Comma1–DLgs297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.

- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall'articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche").

- Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Interministeriale n. 129/2018, che ha disposto che *"*La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pago PA, incasso domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale).*"*.

- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge40/2007

- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise "*Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie*"

Approvato con delibera n. 170 - Consiglio di Istituto del 16/12/2020